

PROPOSTA

**NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA CONCERNENTI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA LINGUA
FRIULANA**

Art.1

Finalità

In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 6 della Costituzione e nell'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, lo Stato, la Regione e gli enti Locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, la Lingua friulana.

Art. 2

Scuola

Nelle scuole situate nelle località friulane delimitate ai sensi della legge 482/99 la lingua e la cultura friulana costituiscono materia d'insegnamento per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta, all'inizio ciascun ciclo scolastico, secondo le modalità previste dalla legge 482/99. Il friulano può altresì essere usato quale Lingua d'insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici. La disciplina dell'insegnamento curricolare del friulano è demandata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sentito l'ufficio scolastico regionale.

Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale-direttivo e docente della regione Friuli-Venezia Giulia presso le scuole di ogni ordine e grado delle località friulane di cui al comma I, posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio regionale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura friulana innanzi ad una apposita commissione. La costituzione e la disciplina di tale commissione è stabilita dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia sentito l'Ufficio scolastico regionale.

Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località friulane secondo quanto disposto dal comma 2, gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.

Nelle scuole materne situate nelle località friulane di cui al comma I il friulano è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. Nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura friulana. da accertarsi da parte della commissione di cui al comma 2.

Art. 3

Uffici pubblici

Negli uffici e nelle amministrazioni pubbliche aventi sede nelle località friulane della regione Friuli-Venezia Giulia delimitate ai sensi della legge 482/99 è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti ..normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua friulana. L'accertamento della conoscenza della lingua friulana per le finalità di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, la cui costituzione e disciplina è stabilita dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua friulana innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località friulane nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.

I Comuni delle località friulane rilasciano, su richiesta dell'interessato, carte di identità in forma bilingue italiano-friulano, con la medesima dignità grafica.

I sottoscritti firmatari promotori con 'Università degli Studi di Udine del Convegno *Scuola e Amministrazione pubblica. I dieci anni della legge 482 sulle comunità linguistiche d'Italia*, tenutosi a Udine oggi 14 dicembre 2009 a Palazzo Antonimi, propongono alle istituzioni friulane di sottoscrivere la seguente dichiarazione per inviarla poi alle competenti Commissioni del Parlamento italiano, al competente Ministro della Repubblica, alle forze politiche nazionali e regionali.

DICHIARAZIONE

1. Sottolineiamo l'importanza della legge 15 dicembre 1999, n. 482 quale strumento per la valorizzazione delle lingue e delle culture di diverse popolazioni tra le quali quelle parlanti il *friulano*;
2. Osserviamo come le disposizioni della legge n. 482 del 1999 siano in attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali e Interessino *molteplici e rilevanti settori* quali le scuole materne, elementari e medie inferiori (artt. 4 e 5), le Università (art. 6), gli organi a struttura collegiale di Comuni, Comunità montane, Province e Regioni (art. 7), le pubblicazioni dei Comuni (art. 8), le pubbliche amministrazioni operanti localmente e i giudici di pace (art. 9), i Comuni che esercitano competenze in tema di toponomastica (art. 10), gli organi competenti in materia di ripristino del nome originario (art. 11), il servizio pubblico radiotelevisivo (art. 12);
3. Osserviamo che i *finanziamenti a tutela delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche storiche* sono progressivamente diminuiti in dieci anni e che a tutt'oggi *Consistono praticamente in un quinto della dotazione iniziale*
4. Riteniamo che tale riduzione non possa avvenire se non in contrasto con l'ad. 6 della Costituzione indicato tra i *principi fondamentali* della Repubblica italiana;
5. Ricordiamo che l'art. 3 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia dispone che "è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque Sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturale;
6. Prendiamo atto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 2009 ha ritenuto la lingua friulana "un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare" e ribadito l'importanza di garantire "il diritto all'uso della lingua nelle relazioni istituzionali, il diritto all'istruzione anche nella lingua minoritaria, il sostegno alla cultura della minoranza";
7. Riteniamo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 2009 abbia indicato nell'art. 65 dello Statuto speciale di autonomia la via Qcon decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale) per ottenere una disciplina organica — con riferimento anche ai settori oggetto della sentenza — della tutela della lingua e cultura friulana, *al pari di altre minoranze linguistiche*, come per altro si è già fatto ricorso per procedere all'approvazione del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione;
8. Constatiamo che la presenza delle minoranze linguistiche storiche slovena, friulana e tedesca, riconosciute dallo Stato italiano con la legge 482/99, in applicazione dell'art.6 della Costituzione è una delle ragioni fondanti la specialità regionale e una ricchezza per il patrimonio linguistico e culturale della Repubblica italiana bisognosa di avanzati ed efficaci strumenti di tutela.

Ci impegniamo per sostenere, in tutte le sedi, le seguenti iniziative programmatiche:

1. Un potenziamento dello strumento istituzionale di tutela, la legge 482 del 1999, che assicuri adeguati finanziamenti per la promozione e la valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie e in particolare della lingua friulana e delle altre lingue della Regione Friuli-Venezia Giulia;
2. Attribuire alla attività della Commissione paritetica Stato/Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in sede di attuazione dell'art. 3 dello Statuto e secondo il percorso indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 159 del 2009, l'individuazione di ogni disposizione ritenuta più opportuna per ottenere una più avanzata e moderna tutela della lingua friulana e delle altre lingue minoritarie della Regione quale materia considerata fondamentale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nei settori (già previsti dalla legge 482 del 1999, cfr. punto 2 della presente dichiarazione di intenti) dell'Università (secondo i compiti indicati nell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 548, che istituisce Università d'Udine), della comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinati all'intera Regione, della toponomastica, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive, anche del servizio pubblico radiotelevisivo, dell'istruzione.

I promotori:

Università di Udine

Provincia di Udine

Comune di Udine

Comitato per Autonomia ed il rilancio del Friuli

Altri firmatari:

Arcidiocesi di Udine

Società Filologica Friulana

Comitat — Obdar — Komitaat — Comitato 482

Svet Slovenskih Organizacu (SSO) — Confederazione Organizzazioni Slovene

Istitût “Pre Checo Piacerean”

Associazione Culturale “El Tomat” (Buia)

Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”